



COMUNE DI CASTELCIVITA

(Provincia di Salerno)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n. ex 2030

Lì, 4 MAG. 2016

n. 4 del 28 APRILE 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 10,30, nella sala consiliare al secondo piano della sede municipale, in piazza Umberto I n. 4, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti	Assenti
Antonio FORZIATI	Sindaco	x	
Donato POTO	Consigliere	x	
Giuseppe CANTALUPO	Consigliere	x	
Nicola Antonio GIGLIELLO	Consigliere		x
Agostino COSTANTINO	Consigliere	x	
Donato ALONZO	Consigliere	x	
Antonio COSTANTINO	Consigliere	x	

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il dott. Antonio FORZIATI, nella sua qualità di Sindaco-Presidente dell'assemblea consiliare.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante, il segretario comunale dott. Fernando ANTICO.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 3 del Capitolo 2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC stabilisce che:

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per **“abitazione principale”** si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per **“pertinenze dell'abitazione principale”** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata.
 - c) per **“fabbricato”** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) per **“area fabbricabile”** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
 - e) per **“terreno agricolo”** si intende il terreno adibito all'esercizio della agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

DATO ATTO che la Legge di stabilità 2016 – (Legge n. 208 del 28/12/2015) – ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'imposta e, in particolare:

- a) L'art.1 – comma 10 – ha abolito la facoltà dei Comuni di assimilare, nel proprio regolamento, ad abitazione principale, quelle concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado, purché aventi rendita fino a 500 Euro, introducendo, invece, una riduzione del 50% della base imponibile per tali immobili in presenza di determinate condizioni;
- b) L'art.1 – comma 26 – ha sospeso per il 2016 l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti delle addizionali dei tributi degli Enti Locali (ad eccezione della TARI) rispetto al 2015;

ATTESO, pertanto, doversi apportare all'art. 3 del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC le consequenziali integrazioni;

DATO ATTO che per gli interventi e le dichiarazioni di voto si fa espresso rinvio;

UDITO l'intervento del consigliere sig. Donato Alonzo, il quale si dichiara favorevole in quanto il provvedimento in approvazione è a vantaggio della popolazione di Castelcivita;

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art.49 del D. Lgs. n° 267/2000;

Presenti 6 (sei), votanti 6 (sei), voti favorevoli resi per alzata di mano 6 (sei);

DELIBERA

1. Apportare all'art.3 del Capitolo 2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC, la seguente integrazione:
 - f) **Le unità immobiliari concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio) che la utilizzano come abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
 - Il comodante deve risiedere nella stesso Comune;
 - Il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza. (nello stesso Comune), non classificata in A1, A/8 o A/9;
 - Il comodato deve essere registrato;
 - E' applicata la lettera b, comma 10 art.13 del D.L. 201 del 2011 che prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09;
2. Dichiarare la presente, dopo apposita unanime votazione, immediatamente esecutiva.



COMUNE DI CASTELCIVITA

Provincia di Salerno

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO DELLA I.U.C.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto di propria competenza e sulla proposta indicata in oggetto, esprime:

FAVOREVOLE come da proposta allegata;

NON FAVOREVOLE, per la seguente motivazione

Addì 21.04.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig. Giuseppe Nisi


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto di propria competenza e sulla proposta indicata in oggetto, esprime:

FAVOREVOLE;

NON FAVOREVOLE, per la seguente motivazione

Addì 21.04.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig. Giuseppe Nisi

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio FORZIATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fernando ANTICO

Reg. n. _____ del 4 MAG. 2016

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Castelcivita, 4 MAG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fernando ANTICO

La presente deliberazione, conforme all'originale agli atti, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene affissa oggi all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi

Castelcivita, 4 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fernando ANTICO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi decorrenti dal _____ come prescritto dall'art.124 del D. Lgs 267/2000, diventando, così, efficace.

E' divenuta esecutiva dopo dieci giorni dalla pubblicazione.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fernando ANTICO